



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

N. 14 /2022

PORTO DI PESCARA

**RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO BANCHINA SUD – ADOZIONE MISURE
CONSEQUENTI**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
- VISTA** la nota prot. 4926-18_02_2022 della locale Autorità Marittima, assunta al prot. ARR 1959-18_02_2022, ivi pervenuta per opportuna conoscenza e per quanto di competenza recante informativa circa al rinvenimento di un ordigno bellico all'interno del Porto di Pescara



presso il ciglio banchina sud del sorgitore con le caratteristiche di un contenitore in metallo in cattivo stato di conservazione contenente verosimilmente n. 2 (due) bossoli da cannone del secondo conflitto mondiale;

VISTA la nota prot. 10327 del 18.02.2022 della Prefettura di Pescara – Protezione Civile, ivi rimessa dalla Autorità Marittima, recante le misure adottate per la determinazione delle modalità di svolgimento dell'intervento di rimozione, brillamento o distruzione dell'ordigno di che trattasi, da effettuarsi con le locali Forze dell'ordine con vigilanza, nelle more da parte della Direzione Marittima e delle Forze di polizia;

VISTA altresì, la Ordinanza della Locale Questura di Pescara – Divisione di Gabinetto, prot. 11241-18_02_2022, ivi partecipata dalla Capitaneria di Porto di Pescara recante gli esiti dell'ispezione balistica accertante che trattasi di residui bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale per il cui disinnescamento risulta necessario l'intervento del personale specialistico dell'Esercito Italiano;

RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento di polizia marittima atto ad inibire l'accesso ed il transito delle aree interessate dalla presenza dell'ordigno in argomento al fine di assicurare le indefettibili esigenze di tutela della pubblica incolumità e di tutela della sicurezza;

VISTI l'art. 30 Cod. Nav. e l'art. 59 Reg. Cod. Nav.;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, dalla odierna giornata 18.02.2022 fino al termine delle operazioni di rimozione, disinnescamento e/o brillamento dell'ordigno bellico rinvenuto presso il Porto di Pescara, per esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di incolumità, è inibito l'accesso ed il transito alla banchina Sud del porto di Pescara negli spazi demaniali marittimi individuati nella planimetria allegata in uno al presente provvedimento ed in quelli immediatamente limitrofi.

A cura della locale Autorità Marittima, durante lo svolgimento delle operazioni di rimozione, disinnescamento e/o brillamento dell'ordigno bellico rinvenuto sarà interdetta la navigazione nel tratto di canale interessato prospiciente la suddetta area per le medesime esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

ORDINA

Art. 1 Norme relative agli accessi ed alla mobilità di mezzi e persone ed alla definizione degli spazi a terra



L'area demaniale marittima individuata nella planimetria allegata è destinata alla cinturazione ed al presidio a cura delle Forze dell'Ordine dell'ordigno bellico rinvenuto presso la banchina Sud del Porto di Pescara, nonché alle attività che verranno poste in essere dalla preposta sezione degli artificieri che provvederanno alle attività di competenza per la messa in sicurezza dell'area medesima ed il ripristino delle ordinarie condizioni di fruibilità della banchina per gli ordinari usi pubblici del mare.

L'accesso ed il transito alla banchina Sud del porto di Pescara negli spazi demaniali marittimi individuati nella planimetria allegata in uno al presente provvedimento ed in quelli immediatamente limitrofi sono interdetti in ragione delle attività di disinnesco dell'ordigno bellico rinvenuto per tutto il tempo di svolgimento delle stesse e fino alla loro conclusione.

Art. 2 Osservanza delle prescrizioni e controlli

L'Autorità Marittima designata e le Forze dell'Ordine avranno il compito di verificare la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di adottare, ove necessario, misure prescrittive più stringenti a presidio dell'interesse pubblico, della pubblica incolumità e di tutela della sicurezza.

Art. 3 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze> oltre che con la formale comunicazione alla Organizzazione ed alle Amministrazioni competenti.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

Ancona, 18.02.2022

Il Commissario Straordinario

Giovanni Pettorino

f.to digitalmente



Firmato digitalmente da:

PETTORINO GIOVANNI

Firmato il 18/02/2022 22:52

Seriale Certificato: 643063


Valido dal 30/07/2021 al 30/07/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona





Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona